



Nota inviata via e-mail

E p.c.

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
AGRIGENTO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri Delegati degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale
Ing. Gaetano Federici
CATANIA

Al Consigliere del Centro Studi CNI
Ing. Bruno Lo Torto
PALERMO

Al Coordinatore Comitato Juniores
Ing. Vito Agosta
TRAPANI

Prot. n° 11/16

Palermo, 13/02/2016

Oggetto: Determinazione dell'onorario relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Parere tariffario.

Si premette che questo organismo non ha competenza dirimente in materia di contenzioso, di parcelle e compensi professionali ed in generale di interpretazioni normative, che si attengono ai singoli Ordini, al CNI, al Ministero della Giustizia e all'ANAC, secondo le rispettive attribuzioni. Pertanto questa Consulta può esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, con valore di orientamento condiviso e nei limiti delle argomentazioni addotte.

Ciò premesso, dei quesiti posti da codesto Ordine verranno analizzati esclusivamente gli aspetti che hanno valenza generale, prescindendo pertanto dalle implicazioni sul *quantum* e sugli elementi di dettaglio correlati alla vicenda così come esposti nella memoria del professionista, Ing. Maurizio Carlino, di cui si riassumono le questioni salienti al solo fine di inquadrare la problematica nel contesto suo proprio.

Con contratto prot. n. 10.092 del 21/05/2010 sono stati affidati, da Girgenti Acque Spa a Delta Ingegneria S.r.l. (di cui è amministratore unico l'Ing. Carlino), i servizi di ingegneria relativi agli interventi di "Completamento rete idrica vetusta e/o in cattivo stato - Comune di Licata";
il RUP, con il Documento Preliminare alla Progettazione ha dato indicazione ai progettisti di redigere la progettazione dei lavori di che trattasi in due fasi: Preliminare ed in uno Definitiva/Esecutiva;
la Delta Ingegneria ha seguito l'intera progettazione, dal preliminare all'esecutivo compreso tutto l'iter approvativo in conferenza dei servizi, nonché la successiva Direzione dei Lavori;

il progetto esecutivo così redatto è stato validato, approvato e finanziato, previa acquisizione di tutti i visti e pareri propedeutici;

il RUP, nell'esprimere parere sulla liquidazione dell'onorario relativo alla progettazione, ha ritenuto di commisurare l'onorario solo alla fase di progettazione preliminare ed a quella esecutiva ritenendo che nulla è dovuto per l'intera fase di progettazione definitiva.

Alla luce della superiore cronistoria, le questioni poste possono riassumersi nel seguente quesito:

Nell'ipotesi che la prestazione progettuale si sia sviluppata in due fasi, preliminare e definitiva/esecutiva, vanno interamente riconosciute tutte le aliquote base di cui alla tab. B della tariffa D.M. 4.4.2001?

Si tratta, innanzi tutto, di contestazioni ricorrenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto se riferite alle prime fasi di applicazione della c.d legge Merloni (L. 109/94 e s.m.), che ha introdotto nei LL.PP. una struttura tripartita formata da tre livelli di progettazione.

Nel merito l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, oggi ANAC, si è più volte espressa, in particolare con la determinazione n. 9 del 23.11.2005, sancendo alcuni principi-base che risultano risolutivi delle problematiche poste:

- a. Al R.U.P. è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione;
- b. Nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente;
- c. L'unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo.

In particolare occorre prestare attenzione all'evoluzione dell'opinamento dell'Autorità, che nella citata determinazione n. 9/2005 ha meglio precisato i contenuti della precedente determinazione n. 4/2001 dello stesso tenore, chiarendo che una eventuale riduzione del numero di fasi progettuali "non va intesa nel senso di una *soppressione* sic et simpliciter di uno o più livelli di progettazione, quanto, piuttosto, nel senso di una *unificazione* di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o dimensione dei lavori".

Nel caso esaminato, il RUP ha proceduto in tal senso, inserendo nel documento preliminare alla progettazione una duplice ripartizione degli interventi progettuali, scegliendo di unificare la fase definitiva e quella esecutiva e indicando espressamente:

- al punto 3.9 - Sviluppo fasi di progettazione, una fase di "progettazione preliminare" e una fase di "progettazione definitiva ed esecutiva";
- al punto 3.10 – Livelli di progettazione ed elaborati grafici, gli elaborati minimi da produrre rispettivamente per la "progettazione preliminare, secondo quanto previsto dall'art.17 del D.P.R. 207/2010" e per la "progettazione esecutiva definitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 24 -33 del D.P.R. 207/2010".

Per semplice completezza di esposizione si rileva che l'unica imprecisione, per altro veniale, contenuta nelle suddette previsioni (e in generale nel documento preliminare redatto), sono i

rimandi all'art.15 del D.P.R. 207/2010, riferiti erroneamente al comma 5 e non invece al comma 6, mutuandoli evidentemente dall'omologo art.15 del precedente D.P.R. 554/99.

Si ritiene dunque che non possano esserci dubbi, atteso il regolare iter approvativo del progetto, che dovevano e sono state rispettate le previsioni regolamentari in ordine agli elaborati prodotti e in generale alla prestazione richiesta e fornita dal professionista, che prevedeva la **unificazione** delle due fasi e non la soppressione della fase progettuale definitiva, secondo il documento preliminare alla progettazione.

Più in generale, vi è da rilevare che le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono intimamente interconnesse dalle previsioni regolamentari, con il continuo puntuale rimando al rispetto delle previsioni del progetto definitivo contenuto negli articoli relativi al progetto esecutivo (cfr artt. 33-34-36-41-42 del DPR 207/2010, così come i corrispondenti articoli 35-36-38-43-44 del precedente DPR 554/99), cosicché è da escludere che possa pervenirsi alla fase del progetto esecutivo senza avere svolto gli studi e le elaborazioni previste per la fase precedente, che risultano concettualmente e materialmente propedeutiche alle altre, ancorché riprese ed assorbite in un'unica produzione formale dagli elaborati della fase esecutiva.

A tale disamina segue inderogabilmente quella relativa al corrispettivo che, a tenore della Tabella B del D.M. 4.4.2001 e della descrizione delle prestazioni parziali, ivi compreso il riferimento alla fase intermedia di *ottenimento delle autorizzazioni*, non lascia adito a dubbi sulla corrispondenza con quanto prima affermato e sulla integrale applicabilità di tutte le aliquote relative sia alla progettazione definitiva sia a quella esecutiva, trattandosi di prestazione unificata.

Ad abundantiam e per semplice completezza di esposizione, valga appena notare che il D.M. 4.4.2001 discende direttamente e concettualmente dalla tariffa Legge 143/49, di cui costituisce semplice “aggiornamento degli onorari” e di cui mantiene complessivamente invariate le aliquote della tabella B, articolandole semplicemente in maniera diversa (la sommatoria, per ciascuna classe-categoria, delle aliquote relative all'intera progettazione della tabella originaria $\langle a+b+c+d+e+f \rangle$ corrispondono esattamente alla sommatoria delle aliquote della tabella B aggiornata $\langle a+b+c+d+e+f+g+h+i \rangle$).

Recita il punto 19. del Testo Unico della Tariffa allegata alla L. 143/49: “*A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l' aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.*”

In armonia con la riferita previsione normativa è il consolidato parere applicativo degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti d'Italia. È a tutti evidente, a tal proposito, che gli originari “progetto di massima” e “preventivo sommario” non corrispondono né al progetto definitivo né a quello preliminare secondo l'attuale accezione normativa, e ne fanno fede le aliquote $a+b$ della tariffa aggiornata, riferite al progetto preliminare, sensibilmente inferiori a quelle previste dalle corrispondenti aliquote della tabella B originaria. Per cui non vi sono dubbi residui che, in regime di DM 143/2001, chi abbia eseguito la fase progettuale per intero e dunque fino a quella esecutiva abbia diritto all'applicazione di tutte le aliquote della tabella B relative alla progettazione,



A parere di questa Consulta, inoltre, qualsiasi diversa applicazione della tariffa condurrebbe alla conclusione assurda di remunerare la progettazione complessiva ed esecutiva di un'opera cantierabile sostanzialmente allo stesso modo della sola progettazione definitiva (aliquote $c+d+e = 0,23$ per la fase definitiva, $f+g+h+i = 0,24$ per la fase esecutiva) ovvero, al contrario e per assurdo, remunerare allo stesso modo il professionista chiamato a redigere il solo progetto esecutivo basato su un progetto definitivo già approvato, alle cui previsioni dovrà attenersi e di cui costituirà essenzialmente la sola fase di approfondimento, rispetto a chi dovrà invece concepire, studiare ed elaborare il progetto esecutivo a partire dalle semplici indicazioni e dagli schemi di larga massima del progetto preliminare.

Tutto quanto esposto e argomentato, il parere di questo organismo è nelle considerazioni che precedono.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.